


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

- N. 2185 DEL 11 DIC. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sirelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

**Regolamento per lo svolgimento
della libera professione
intramoenia della dirigenza
sanitaria e medico-veterinaria e
delle attività aziendali a
pagamento.**

1

Il presente allegato è com-
posto da n° 33 fogli
di n° 33 pagine.



SOMMARIO

Art. 1 - Riferimenti normativi ed attività disciplinata	3
Art. 2 – Principi e fini del regolamento	4
Art. 3 – Campo di applicazione.....	4
Art. 4 – Personale ammesso all’esercizio della libera professione. Opzioni	4
Art. 5 – Tipologie e forme della libera professione intra-muraria.....	5
Art. 6 – Attività di consulenza.....	5
Art. 7 – Attività di sperimentazione clinica dei farmaci.....	6
Art. 8 – Prestazioni aggiuntive.....	7
Art. 9 – Consulto	7
Art. 10 – Prestazioni Escluse.....	7
Art. 11 – Incompatibilità e correlate attività di vigilanza e ispezione.....	8
Art. 12 - Accesso e prenotazione delle prestazioni libero-professionali. Informazione ai pazienti	9
Art. 13 - Rapporto tra libera professione intra-muraria e attività istituzionale – Piano annuale	10
Art 14 - Sorveglianza sull’attività e Organismo di promozione, monitoraggio e verifica	11
Art 15 - Modalità organizzative della libera professione	12
Art. 16 - Modalità autorizzative generali dell’attività libero professionale	14
Art.17 – Responsabilità ad assicurazione.....	14
Art.18 – Locali	15
Art.19 – Tariffe e ripartizioni	15
Art.20 – Criteri per la ripartizione del fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline dirigenziali mediche o dirigenziali sanitarie non mediche	19
Art.21 – Quota incentivante per il personale di supporto indiretto.....	20
Art.22 – Aspetti fiscali, previdenziali e contabili.....	20
Art.23 – Altre disposizioni	21
Art.24 – Disposizioni transitorie per l’attività intramuraria allargata.....	22
Art.25 – Norme finali e di rinvio	22
ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.....	23
ALLEGATO N. 2/a – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI.....	24
ALLEGATO N. 2/b – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI IN COSTANZA DI RICOVERO	26
ALLEGATO N. 3 – MODELLO DI CONVENZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE TRA ASL DI CAGLIARI E PROFESSIONISTI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE ALLARGATA.....	30
ALLEGATO N. 4 – DOMANDA DI ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE/DITTE	30

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI ED ATTIVITÀ DISCIPLINATA

Il presente regolamento aziendale, adottato ai sensi degli artt. 54 e seguenti del CCNL 8 giugno 2000, così come integrato dal CCNL 3 novembre 2005 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica e dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 definisce le modalità organizzative per l'esercizio della libera professione dei dirigenti e dell'area a pagamento libero professionale.

Il regolamento è redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- Legge regionale n.10/2006, sul riordino del servizio sanitario della Sardegna;
- Art.4 della Legge n. 412/1991;
- Art. 15 quinquies del Decreto legislativo n. 502/1992;
- Artt.3 e 6 della Legge n. 724/1994;
- Art.1 della Legge n. 662/ 1996;
- Artt. 28 e 72 della Legge n 448/1998;
- Decreto Ministro sanità 28 febbraio 1997 - Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- Decreto Ministro sanità 31 luglio 1997 - Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- Decreto Presidente consiglio dei ministri 27 marzo 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale della dirigenza sanitaria;
- Decreto Presidente consiglio dei ministri 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza,
- Legge n.120/2007 – Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, così come integrata e modificata dall'art. 2 del DL n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;
- Decreto legge 7 ottobre 2008, n. 158, convertito in legge 4 dicembre n. 189 (proroga di alcuni termini reiterata nelle leggi finanziarie annuali successive e dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione);
- Decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al regime delle incompatibilità del personale di vigilanza.
- Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2009, 51/21;
- Intesa Conferenza Stato Regioni 28 ottobre 2010, n. 189, sul governo delle liste d'attesa attuato con il Piano regionale per il triennio 2010-2012 (deliberato con atto numero 39/57 del 23 settembre 2011) ed il Piano attuativo aziendale 2010-2012 (Delibera n° 1557 del 21/11/2011);
- Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010, n. 198, concernente l'attività libero professionale;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000 e del 3 novembre 2005 per l'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa;
- Deliberazione Giunta RAS n°33/27 del 8/08/2013.

Tutti i suddetti provvedimenti s'intendono richiamati nel loro testo attualmente vigente per effetto di modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla data della loro prima promulgazione o approvazione.

ART. 2 – PRINCIPI E FINI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento aziendale è redatto nel rispetto del principio secondo cui l'attività libero professionale dei dirigenti medici e degli altri dirigenti del ruolo sanitario chimici, biologi, fisici, farmacisti e psicologi, sia esercitata in favore e su libera scelta dell'assistito, che ne sostiene gli oneri direttamente o tramite terzo pagante (assicurazioni, fondi sanitari integrativi) secondo la disciplina legislativa.

È assimilata all'attività libero professionale quella svolta dai dirigenti per erogare prestazioni e servizi richiesti a pagamento da terzi all'azienda (art. 8 DPCM 27 marzo 2000).

L'istituto è finalizzato ad attuare un diritto contrattuale dei dirigenti che concorre alla crescita della qualità del servizio sanitario attraverso una specifica modalità di libera scelta del paziente relativamente al professionista da cui farsi curare e del luogo di cura. Il presente regolamento intende altresì favorire la capacità competitiva dell'azienda, anche in nicchie di mercato dove operano prevalentemente le imprese sanitarie private, sia per attrarre la domanda istituzionale, sia per acquisire risorse aggiuntive per finanziare lo sviluppo dell'azienda.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica al personale dirigente del ruolo sanitario nonché, in relazione ai soli incentivi economici, al restante personale aziendale impegnato nelle differenti attività di supporto all'erogazione dei servizi a pagamento effettuati in regime di libera professione in base alle modalità di partecipazione indicate negli specifici articoli che compongono il presente regolamento.

ART. 4 – PERSONALE AMMESSO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE. OPZIONI

L'attività libero professionale di cui all'articolo 2 è consentita alle condizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente regolamento, nelle strutture aziendali (intra-moenia) a tutti i dirigenti medici e veterinari, e agli altri dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo con la ASL 8 di Cagliari e al personale universitario medico, chimico, biologo, fisico, farmacista e psicologo convenzionato con l'azienda sanitaria locale, nella disciplina di appartenenza.

Non è consentita l'attività libero professionale al suddetto personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Per i dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione l'attività libero professionale è consentita previo accertamento della insussistenza di condizioni di incompatibilità a norma del decreto legislativo n. 81/2008. Ai dirigenti dei servizi di medicina del lavoro e ai veterinari autorizzati, l'attività libero professionale può essere svolta anche fuori delle sedi aziendali, presso terzi richiedenti.

È in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DLgs n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione ai dirigenti medici, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'attività libero-professionale è consentita solo per le attività di consulenza svolte, fuori dell'orario di servizio, per conto dell'azienda nei confronti di terzi richiedenti (art. 62 contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000).

Il personale sanitario non dirigente chiamato a svolgere prestazioni professionali di supporto diretto all'attività libero professionale, ha diritto a percepire compensi determinati nella tariffa come da successivo art. 19. Il restante personale, collaborante indirettamente a qualsiasi titolo allo svolgimento dell'attività libero professionale, è interessato per gli istituti incentivanti economici correlati.

ART. 5 – TIPOLOGIE E FORME DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRA-MURARIA

L'attività libero professionale intra-muraria è attivata in:

1. Regime ambulatoriale, con cinque tipologie:

- A. Visite in ambulatorio e prestazioni affini,
- B. Piccoli interventi chirurgici che non implicano il ricovero ospedaliero e che non si possono configurare come attività di day surgery,
- C. Diagnostica strumentale o di laboratorio,
- D. Prestazioni farmaceutiche,
- E. Percorsi integrati di più prestazioni delle precedenti tipologie (cosiddetti "pacchetti"),
- F. Certificazioni, relazioni tecnico-sanitarie o perizie medico-legali richieste a fini privati.

2. Regime di ricovero, con due tipologie:

- A- Ricovero ordinario,
- B- Ricovero in day hospital e day surgery.

Nell'ambito della libera professione in regime di ricovero rientra anche l'attività di sala operatoria.

Le tipologie attivate possono essere autorizzate sia in forma individuale, sia in forma d'équipe. In particolare, per le attività di ricovero ordinario in specialità di area chirurgica, di diagnostica strumentale e di laboratorio l'Azienda intende favorire la forma d'équipe.

Per attività libero professionale intra-muraria si intende, infine:

- La possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente od in équipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in altra struttura sanitaria non accreditata, con cui l'azienda abbia stipulato apposita convenzione.
- La possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

Per la suddette attività aziendali a pagamento, ex art. 8 decreto Presidente Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, la richiesta da parte dei terzi (utenti singoli o associati, aziende ed enti) è rivolta esclusivamente all'Azienda: è quindi l'Azienda che si propone all'utente come soggetto erogante prestazioni a pagamento.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA

L'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all'interno della propria Azienda, costituisce compito istituzionale (vedi Deliberazione Regione Sardegna n°51/21 del 2009).

L'attività di consulenza per terzi paganti è riservata ai dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e può essere svolta:

- a) nei servizi sanitari di altra azienda sanitaria pubblica o in ospedali equiparati,

- b) nei servizi sanitari di altre istituzioni ed enti pubblici,
- c) in aziende private che non svolgono attività sanitarie e che non siano sottoposte a vigilanza e ispezione a norma dell'articolo 10,
- d) in strutture sanitarie private non accreditate,

L'attività di consulenza non può comunque configurarsi come un trattamento diagnostico-terapeutico affidato al consulente. Il consulente deve affiancare il curante o l'equipe medica dell'ente che ha chiesto la consulenza e non deve avere la responsabilità diretta del trattamento diagnostico-terapeutico.

Presupposto per effettuare consulenze è che l'Azienda sanitaria abbia stipulato **appositi accordi con i soggetti destinatari della consulenza** stessa. Le consulenze richieste da strutture sanitarie private non accreditate sono ammesse soltanto se occasionali e non continuative, in modo che non possa configurarsi attività extramoenia.

In tale ultimo caso la convenzione può essere stipulata mediante scambio di lettera commerciale, nella quale sia precisato l'oggetto della consulenza, le condizioni per l'esecuzione, la tariffa e termini e modalità di pagamento all'azienda sanitaria pubblica.

Se la consulenza è effettuata dal dirigente nell'orario del lavoro istituzionale non dà diritto a remunerazione aggiuntiva, salvo il rimborso delle spese documentate. Se la consulenza è svolta oltre l'orario di lavoro istituzionale è a tutti gli effetti attività libero professionale, come tale soggetta alla disciplina giuridica e ai limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

La consulenza svolta in regime di libera professione è assimilata, ai soli fini fiscali, al lavoro dipendente.

Restano fermi i principi di fungibilità e di rotazione dei dirigenti nelle attività di consulenza, nonché di compatibilità della consulenza con i fini istituzionali.

All'interno delle convenzioni stipulate per il corretto svolgimento delle consulenze, si dovranno stabilire elementi quali:

- la durata;
- i contenuti;
- le modalità;
- il corrispettivo economico;
- i soggetti e ogni altro elemento occorrente per la definizione della consulenza.

L'Azienda è tenuta ad autorizzare le consulenze previste da specifiche disposizioni di legge, se richieste nominativamente da Enti ed Autorità pubbliche.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI FARMACI

I programmi di sperimentazione clinica dei farmaci o di apparecchiature medicali sono assimilate alle consulenze. Pertanto, i finanziamenti della sperimentazione a carico dei soggetti richiedenti remunerano prioritariamente i costi aziendali diretti ed indiretti, ivi compresi quelli inerenti al funzionamento del Comitato etico. Le somme residue sono ripartite tra il personale dell'*équipe* che ha effettuato la sperimentazione, al netto di ogni imposizione previdenziale o fiscale (cassa pensioni, IRAP, INAIL, etc.) a carico dell'azienda, secondo i criteri concordati tra *équipe* e direzione sanitaria dell'azienda e stabiliti in sede di approvazione del programma di sperimentazione dal Comitato etico. In alternativa, l'*équipe* interessata può stabilire che le somme di sua spettanza siano messe a disposizione dell'azienda con vincolo di destinazione a programmi formativi o acquisizione di attrezzature.

ART. 8 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

È assimilata all'attività libero professionale quella svolta dai medesimi dirigenti per prestazioni aggiuntive, richieste dall'azienda e con oneri a carico della medesima, in via eccezionale e temporanea, in accordo con le équipe e nel rispetto delle direttive regionali in materia, ad integrazione dell'attività istituzionale negoziata col budget, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico per sopperire alle quali siano in svolgimento le procedure di reclutamento del personale (art. 55 Ccnl 8 giugno 2000 e successivi aggiornamenti).

Le prestazioni, art 55 CCNL 08.06.2000 e s.m.i introdotte dall'art 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 03 novembre 2005, ai sensi dell'art.2, ultimo comma del Decreto 27 marzo 2000, possono essere chieste dall'azienda anche al personale dirigente delle discipline, indicate nel contratto integrativo aziendale, che non hanno una possibilità limitata di esercitare la libera professione o hanno una possibilità limitata.

ART. 9 – CONSULTI

I consulti a favore di singoli utenti sono consentiti se richiesti espressamente dal medico curante dell'utente o dai medici della struttura pubblica o privata da cui l'utente sia assistito, in relazione alla particolarità delle prestazioni richieste, al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con l'assistito.

Il sanitario può effettuare il consulto anche senza preventiva autorizzazione, salvo l'obbligo di fornire, alla direzione sanitaria del Presidio della struttura di appartenenza entro i due giorni lavorativi successivi, ogni elemento idoneo all'individuazione del consulto. Il consulto è ammesso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e deve essere in ogni caso effettuato oltre l'orario di lavoro istituzionale. L'onorario del medico, la tariffa comprensiva di costi e altri corrispettivi per l'azienda, le modalità di pagamento e la prenotazione del consulto, sono determinate con le medesime modalità delle attività in intra-moenia.

ART. 10 – PRESTAZIONI ESCLUSE

Non sono riconducibili alla libera professione le prestazioni rese in pronto soccorso ed emergenza, i ricoveri nei servizi di terapia intensiva e sub intensiva, le prestazioni trasfusionali e di dialisi e in attività analoghe, le prestazioni nelle divisioni di recupero e rieducazione funzionale eccetto, per quest'ultima, il caso di patologia disabilitante cronica o stabilizzata non in fase di riacutizzazione, su espressa richiesta del paziente.

Non è consentita l'erogazione in libera professione delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica.
- Ricoveri d'urgenza in tutte le UU.OO.
- Ricoveri ordinari nelle UU.OO. di Terapia intensiva e rianimazione, Unità Coronarica,
- Dialisi (escluse quelle rese attraverso prestazioni aggiuntive ex art. 55)
- Ricoveri ordinari di malattie terminali
- Trapianti d'organo

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Azienda o che, in base a valutazioni della Direzione generale, da notificarsi all'interessato e alle organizzazioni sindacali, si pongano in contrasto con gli interessi dell'Azienda o che si configurino come prestazioni concorrenziali con quelle istituzionalmente

svolte dall'Azienda e le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.

Non sono comprese nell'attività libero professionale quelle svolte in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'autorità giudiziaria le quali sono previste dal legislatore come prestazioni di ausilio all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non possono essere, infine, considerate attività libero-professionali quelle espressamente tipizzate negli art. 7 novies del D.L. 7/2005 convertito in L. 43/2005; art. 13 D.P.C.M. del 27/03/2000; art. 60 del C.C.N.L. del 08/06/2000 dirigenza medica e veterinaria delle quali qui di seguito si fornisce un elenco riassuntivo

Attività non rientranti nella libera professione intra-moenia
Docenza corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione
Collaborazione a riviste e periodici scientifici o professionali
Relazioni a convegni e pubblicazione relativi a interventi
Partecipazione a comitati scientifici o commissioni presso ministeri ed enti pubblici
Incarichi in organismi sindacali o della propria categoria professionale, non in veste di dirigente, che non comportino collocamento in aspettativa
Attività professionale gratuita per organizzazioni di utilità sociale, senza scopo di lucro; organizzazioni e associazioni di volontariato
Utilizzazione economica di proprie opere dell'ingegno o invenzioni industriali
Consulenza Tecniche d'Ufficio

Per le attività di cui sopra si rimanda al regolamento aziendale sulla disciplina delle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali, allegato alla delibera n. 323 del 29 marzo 2011.

ART. 11 – INCOMPATIBILITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DI VIGILANZA E ISPEZIONE.

Il procedimento ordinario in materia di incompatibilità di cui all'art.1, comma 5, legge n. 662/1996 rientra nella competenza del direttore generale, su istruttoria del Servizio del personale. L'accertamento di insussistenza di incompatibilità è condizione per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Successivamente all'autorizzazione, la verifica e il controllo sulle incompatibilità sono effettuati a cura del Servizio Ispettivo istituito a norma dell'art.1 comma 62 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per accertare almeno annualmente l'insussistenza di un "contrasto di interessi" tra l'attività libero professionale esercitata dai dirigenti e l'attività istituzionale, con l'obbligo di relazione al direttore generale.

ART. 12 - ACCESSO E PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI.

INFORMAZIONE AI PAZIENTI

Tutte le fattispecie di attività libero professionale sono soggette a **prenotazioni** effettuate tramite i Centri Unici di Prenotazione o sportelli abilitati presso ciascuna struttura dell'Azienda.

Le **liste d'attesa** sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del direttore medico di presidio ospedaliero e del direttore di distretto per il personale non ospedaliero, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'art.3, c.8, della legge 23 dicembre 1994, n°724.

Il Direttore di Presidio / Distretto / Dipartimento sovrintende alla messa a regime dell'afferimento di tutte le prestazioni in regime istituzionale/ Libera Professione sulle Agende CUP.

Il Monitoraggio delle liste d'attesa è in capo al responsabile CUP che ne ha , per la strutturazione attuale del sistema informatico , fruibilità diretta.

L'utente, o chi ne ha la rappresentanza, sceglie il dirigente o l'équipe cui intende rivolgersi e, su indicazione di questi, l'ufficio addetto prenota la prestazione e riscuote la tariffa stabilita. Con la prenotazione l'utente accetta le tariffe fissate per lo scopo dall'Azienda che ha l'obbligo di portarle a conoscenza del richiedente.

L'Azienda, per consentire al cittadino la **libera scelta del curante** nell'ambito dei professionisti della medesima disciplina, rende pubblici, mediante **pubblicazione** nel sito web aziendale, i **nominativi** dei medici, medici veterinari e dei dirigenti degli altri ruoli sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramuraria e il **Tariffario** Libero Professionale

L'informazione è completata dalla indicazione:

A) Per la prestazioni ambulatoriali:

- degli orari dei singoli dirigenti per l'attività libero professionale, stabiliti in maniera anche dinamica in rapporto ai turni di lavoro ;
- degli importi delle tariffe delle prestazioni offerte;
- delle modalità e del luogo di pagamento.

B) Per le prestazioni in regime di ricovero:

- dell'importo delle tariffe delle prestazioni offerte;
- delle modalità e luogo di pagamento;
- dell'importo aggiuntivo dei servizi alberghieri se l'utente usufruisca anche della camera a pagamento.

L'avviso delle modalità di pubblicazione è pubblicato a cura del Direttore medico di presidio, di distretto, del dipartimento di prevenzione o del dipartimento di salute mentale, mediante esposizione presso le singole unità operative in luogo accessibile agli utenti.

All'accettazione della prenotazione, o comunque il giorno stesso del ricovero, il richiedente deve provvedere al versamento di una somma pari al 50% dei presunti costi del ricovero, quale anticipazione sulla somma complessivamente dovuta all'atto della dimissione. L'anticipazione per i ricoveri viene calcolata sulla base della tariffa del DRG presunta, salvo conguaglio.

Il pagamento a saldo deve essere regolato all'atto della dimissione e comunque entro otto giorni dalla data

della stessa, mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato all'azienda o presso una cassa dell'Azienda. Decorso il termine l'azienda ha facoltà di avviare l'azione di rivalsa con spese a carico dell'inadempiente, restando comunque esonerata, fino al soddisfo, da qualsiasi obbligo nei confronti dei dirigenti sanitari che hanno effettuato le prestazioni. La clausola relativa all'azione di rivalsa è inserita nella prenotazione del ricovero e viene fatta sottoscrivere per conoscenza ed accettazione da parte del richiedente.

Le visite e le prestazioni ambulatoriali sono pagate prima che siano effettuate.

ART. 13 - RAPPORTO TRA LIBERA PROFESSIONE INTRA-MURARIA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE – PIANO ANNUALE

L'attività svolta in regime di libera professione intra-muraria, a norma dell'art. 1 della legge n.120/2007 deve essere programmata in modo da risultare non superiore ai volumi di prestazioni eseguite nell'orario di lavoro, per cui l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per compiti istituzionali e, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio, effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n° 48 h. settimanali complessive.

Ai fini del comma precedente l'azienda predispone un piano annuale concernente, per ciascuna unità operativa, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intra-muraria. Il piano, oltre ad indicare le tipologie e i rispettivi volumi di prestazioni comprende un bilancio preventivo di costi e ricavi in pareggio per le quote spettanti all'azienda, oltre ad un'ulteriore quota a favore dell'azienda di almeno il 5% degli onorari professionali, da destinare alle prestazioni aggiuntive per eliminare le liste di attesa e alle attività di prevenzione.

I criteri da osservare al fine di assicurare il suddetto equilibrio sono così definiti:

- a) Quale parametro di riferimento di carattere generale (sia in termini temporali che quantitativi) devono essere tenuti presente i volumi complessivi di prestazioni per unità operativa, già negoziati in sede di definizione annuale del budget con i dirigenti responsabili delle équipes interessate relativamente alle attività istituzionali da assicurare con le risorse assegnate. I ricoveri e le attività ambulatoriali in libera professione devono essere aggiuntivi rispetto al budget di attività complessiva fissata annualmente.
- b) Il Direttore Generale può comunque autorizzare su richiesta del singolo professionista l'effettuazione di prestazioni non erogate in regime istituzionale purché sia riconosciuta la validità sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche.
- c) Ai fini della comparazione tra volumi di attività in regime di servizio sanitario nazionale e in regime di libera professione le prestazioni istituzionali sono valorizzate in base ai vigenti tariffari nazionali, eventualmente adattati a livello regionale (tariffa drg, nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, altri tariffari vigenti).

I piani sono resi pubblici mediante il sito internet aziendale. I piani allegati ai documenti di budget e il loro rendiconto, con evidenza, oltre che del risultato economico, anche del rispetto del rapporto tra attività a carico del Servizio sanitario nazionale e attività libero professionale, sono comunicati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle organizzazioni sindacali accreditate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'autorizzazione all'attività libero professionale intra-muraria dovrà essere sospesa o revocata dalla direzione generale quando si verificano gravi scostamenti rispetto al piano di attività istituzionale dell'unità operativa, sulla base dell'attività di monitoraggio dell'organismo di promozione e verifica di cui all'art. 14. L' Azienda provvederà a disciplinare, con apposito atto, tutte le forme nelle quali è consentito il pagamento delle prestazioni libero professionali al fine di consentire il più facile accesso alle stesse.

ART 14 - SORVEGLIANZA SULL'ATTIVITÀ E ORGANISMO DI PROMOZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

La gestione e la sorveglianza sull'attività, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al direttore medico del presidio ospedaliero, al direttore del distretto, al direttore del dipartimento di salute mentale e al direttore del dipartimento di prevenzione, per i dirigenti di ciascuna struttura, affiancati da una Commissione paritetica nominata dal Direttore Generale e costituita da dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e da rappresentanti della direzione aziendale.

Tale commissione è presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale e assume la denominazione di **"Organismo di verifica"**.

L'attività di promozione e verifica sulle modalità organizzative della libera professione è demandata all' **"Organismo di verifica"**. L'attività dell'organismo di verifica è svolta nel rispetto della normativa e delle procedure previste dal D.lgs. 33/2013.

L'Organismo, istituito presso la direzione sanitaria aziendale, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000 e in applicazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.51/21 del 17/11/2009 assolve alle seguenti funzioni:

- Promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero-professionale
- Monitoraggio trimestrale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale, fermo restando che quelle urgenti differibili devono essere erogate entro e non oltre 72 ore dalla richiesta
- Verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione che non devono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente
- Interpretazione del regolamento aziendale
- Formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario e, in generale, ogni provvedimento, necessario per il buon andamento dell'attività

Il monitoraggio è finalizzato all'allineamento tendenziale dei tempi per le prestazioni istituzionali a quelli delle prestazioni in agenda libero professionale (Intesa e Accordo Stato regioni n.ri 189 e 198 del 2010). Il report trimestrale dell'Organismo è anche finalizzato, qualora sia registrato uno scostamento negativo delle attività istituzionali rispetto agli obiettivi di *budget*, a determinare la riduzione percentuale di attività libero professionale consentita all'équipe interessata. I referti saranno anche utilizzati per tutte le iniziative di promozione allo scopo di offrire prestazioni in aggiunta ai servizi istituzionali per rafforzare la capacità competitiva in nicchie di mercato sanitario non comprese nei LEA ed avvantaggiarsi nelle attività istituzionali dalla domanda indotta dalla libera professione.

L'Organismo controlla, in generale, che l'attività libero professionale intra-muraria si svolga in conformità alla legge, ai contratti collettivi e al presente regolamento, compresa la gestione degli spazi, delle

attrezzature e degli orari impegnati per la libera professione, allo scopo di evitare e correggere in caso di necessità ogni interferenza negativa con le attività istituzionali. L'Organismo si esprime anche sulle deroghe richieste dai dirigenti al criterio di rotazione per l'impiego del personale di supporto all'attività libero professionale.

La direzione sanitaria, sulla scorta dei referti dell'Organismo, verifica con cadenza semestrale la corretta applicazione del presente regolamento e il flusso della domanda e dell'offerta assistenziale in libera professione allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività stessa ed il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

Il personale sanitario dirigente e quello di supporto addetto all'erogazione delle prestazioni libero-professionali autorizzate è rigorosamente tenuto al **rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei protocolli per l'effettuazione delle prestazioni**, la cui inosservanza, reiterata nonostante due diffide, comminate dal Direttore Generale, comporta la **decadenza dall'autorizzazione** allo svolgimento delle attività concordate e **ogni altra più grave sanzione, disciplinare, penale e per danno erariale, prevista dall'ordinamento** per la violazione dei doveri connessi al rapporto di lavoro. L'esecuzione irregolare dell'attività libero professionale costituisce violazione del Codice di comportamento allegato al Ccnl 5 dicembre 1996, e successive modificazioni, ed è – pertanto elemento della valutazione del dirigente ai fini del rinnovo dell'incarico (art. 32 Ccnl 8 giugno 2000).

L'Organismo è costituito da:

Il direttore sanitario o un dirigente medico suo delegato, con funzioni di coordinatore;

Il direttore amministrativo o un dirigente amministrativo suo delegato,

Il direttore/responsabile dell'ufficio ALPI

Un dirigente medico scelto tra i responsabili di Dipartimento

Quattro rappresentanti sindacali della dirigenza medica e sanitaria non medica, designati tra i dirigenti che svolgono attività libero professionale e a rapporto di lavoro esclusivo, due per l'area medica, uno per l'area veterinaria e un dirigente per l'area sanitaria non medica.

Le attività istruttorie per l'attività dell'Organismo sono svolte dalla direzione medica del presidio ospedaliero, o dalla direzione del distretto, dalla direzione del dipartimento di salute mentale e dalla direzione del dipartimento di prevenzione, che rileveranno e monitoreranno il rispetto, da parte del personale appartenente alle unità operative operanti nelle predette strutture aziendali che esercita l'attività libero professionale, delle norme inerenti gli obblighi di svolgere l'attività in orari distinti dai turni di lavoro e di registrazione automatizzata degli orari, nonché l'applicazione dei criteri di rotazione nell'impiego del personale di supporto diretto all'attività libero professionale.

ART 15 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA LIBERA PROFESSIONE

L'attività libero professionale è svolta al di fuori del normale orario di lavoro, in orari predefiniti ed autorizzati dal direttore generale che non intralcino l'attività istituzionale. Le sale operatorie sono messe a disposizione per gli interventi chirurgici in libera professione nella giornata di sabato, salvo deroghe autorizzate dalla direzione medica di presidio per specifiche esigenze che non interferiscano con l'attività istituzionale.

Tali orari sono diversi da quelli stabiliti per le attività istituzionali dell'unità operativa/servizio di appartenenza inclusa la pronta disponibilità, sia sostitutiva e sia integrativa delle guardie. Al fine delle

opportune verifiche, l'orario svolto dal personale interessato per l'attività libero professionale è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato (timbratura in entrata e in uscita) con apposito codice che lo distingue dal normale debito orario o dalle prestazioni di lavoro straordinario, a norma dell'art. 22, c. 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenti da quella istituzionale, viene stabilito un tempo standard a prestazione da recuperare in base al numero di prestazioni effettuate, determinato con riferimento ai tempi delle società scientifiche nazionali ed internazionali o attraverso il rapporto tra fatturato dell'attività istituzionale e fatturato dell'attività libero professionale. In particolare, per l'attività libero professionale intra-muraria in costanza di ricovero si procede a quantificare il debito orario da restituire prefissando la tempistica dei diversi interventi.

Gli onorari delle prestazioni libero professionali svolte dai dirigenti nel normale orario di lavoro, o durante turni di lavoro straordinario, o aggiuntivo, o di pronta disponibilità, fatti salvi i casi consentiti con apposita autorizzazione ai sensi del precedente comma, saranno incamerati dall'azienda, che – in caso di comportamenti reiterati – applicherà quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento e ogni altra sanzione prevista dalle norme di legge.

Il personale medico e non medico facente parte di un'équipe che svolge attività libero professionale in regime di ricovero o di diagnostica strumentale o di laboratorio, anche se personalmente non aderisce all'istituto della libera professione, è tenuto all'attività diagnostica e assistenziale dei pazienti paganti nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del predetto personale, sia i relativi proventi, vengono ripartiti tra i restanti membri dell'équipe.

L'Azienda individua, sulla base dei criteri di volontarietà e dell'idonea qualificazione, il personale di supporto diretto specifico alle singole attività libero professionali qualora sia necessaria la programmazione di risorse orarie aggiuntive per il supporto a tali attività.

La scelta del personale di supporto viene operata dal dirigente che svolge l'attività libero professionale, che lo individua prioritariamente tra il personale dipendente che ha espresso la propria disponibilità, appartenente al servizio in cui il dirigente o l'équipe svolgono l'attività libero professionale. La scelta deve essere effettuata secondo criteri di rotazione, al fine di garantire un'equa partecipazione del personale alle attività. Sono escluse, dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale, come quelle di sala operatoria o di impiego di tecnologie di alta specializzazione tecnologica, o di specializzazione nell'ambito della medesima categoria professionale.

Annualmente l'U.O. Area Nursing predispone, un avviso per il personale interessato di tutte le strutture aziendali. Il fabbisogno di personale di supporto è uguale, quantitativamente e professionalmente, a quello normalmente utilizzato per le medesime attività in regime di servizio sanitario nazionale.

La quota della tariffa spettante al personale di supporto alla libera professione per le prestazioni al di fuori del normale orario di servizio è definita dall'Azienda in sede di contrattazione integrativa aziendale in proporzione all'onorario del dirigente che effettua la prestazione libero professionale.

Non è consentito svolgere attività libero professionale nei giorni di riposo settimanale, durante i congedi

per ferie e per malattia, nei giorni e ore di turno in pronta disponibilità, durante le assenze per gravidanza e puerperio, nei giorni in cui il dirigente si astenga dal lavoro per sciopero e nei giorni di permesso di cui alla Legge 104/1992.

Al personale con limitazioni lavorative medico-legali non è consentito svolgere attività libero professionali in contrasto con le prescrizioni ad esso attribuitegli.

L'attività libero professionale intra-muraria comunque classificata, ivi compresa quella prevista per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto, per i dirigenti che usufruiscono di tale beneficio (art. 4, comma 12, contratto collettivo integrativo 22 febbraio 2001 della dirigenza sanitaria medica e non medica).

Art. 16 - Modalità autorizzative generali dell'attività libero professionale

L'attività è autorizzata dal Direttore Generale dell'azienda su richiesta scritta del professionista interessato o dell'équipe, inoltrata per il tramite della direzione sanitaria dei Presidi, Distretti, Dipartimenti, Salute Mentale e Prevenzione, che assumerà ogni iniziativa per la corretta gestione in via generale dell'istituto, compresi l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi del personale in rapporto all'opzione effettuata per l'esercizio dell'attività libero professionale intra-muraria. Il Direttore Generale si avvarrà per i procedimenti istruttori, del Servizio del Personale.

Nella **domanda** dovranno essere indicate:

- › la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
- › il volume preventivato di ciascuna prestazione;
- › la sede e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- › l'eventuale utilizzazione di personale di supporto;
- › l'eventuale utilizzazione di strumentazione ed apparecchiature e di materiale di consumo ad esse connesso oltre a quello sanitario necessario alla prestazione;
- › il compenso libero-professionale (l'onorario alla base della costruzione della tariffa) proposto secondo le diverse tipologie di prestazione;
- › impegno a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per l'attività libero professionale (in caso di prestazioni libero-professionali non effettuate in orari diversi da quelle istituzionali).

Il direttore generale autorizza le richieste che siano ammissibili secondo il presente regolamento. L'**autorizzazione** dovrà comunque precisare, anche sulla base delle indicazioni, se necessarie, dei competenti servizi relativamente a particolari condizioni organizzative, i seguenti elementi essenziali:

- ▶ gli spazi orari disponibili;
 - ▶ i locali e le attrezzature necessarie;
 - ▶ le modalità organizzative delle attività, anche in relazione alla dotazione di personale di supporto;
- le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attività libero professionale.

ART.17 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il personale dirigente (medici e laureati non medici) ai fini della responsabilità connessa all'esercizio della libera professione intra-muraria si avvale della copertura assicurativa posta in essere dall'Azienda ai sensi degli articoli 24 dei contratti collettivi 8 febbraio 2000 dell'area dirigenziale medica e dirigenziale non

medica e successivi rinnovi e modificazioni. Del costo relativo alle coperture assicurative di cui al presente articolo, si terrà conto in sede di determinazione della tariffa.

Nella copertura assicurativa garantita dall'Azienda rientra la responsabilità civile dei dirigenti per le eventuali conseguenze derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia, senza diritto a rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, per le quali il dirigente potrà, con oneri a proprio carico, richiedere all'azienda l'integrazione della polizza.

Per il personale di cui all'art. 8, comma 2, decreto ministeriale 28 febbraio 1997 (personale di supporto) l'azienda estenderà la copertura assicurativa in atto per l'attività istituzionale.

ART.18 – LOCALI

L'attività libero-professionale è svolta, in giorni ed orari prestabiliti, negli spazi e con le attrezzature disponibili per le attività istituzionali, individuati dall'azienda ed elencati nell'allegato 1) a questo regolamento, nel rispetto del principio della separazione delle due attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti (vedi Deliberazione Regione Sardegna n°51/21 del 2009).

L'utilizzazione degli spazi ambulatoriali ospedalieri assegnati alla libera professione intra-muraria è stabilito nella fascia oraria 8.00 - 20.00 di ogni giorno feriale, articolando gli orari con criterio compatibile con il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Anche al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ambulatoriali aziendali il costo del loro utilizzo sarà calcolato all'interno della costruzione delle tariffe, nel rispetto dei principi normativi richiamati all'art. 19 di questo regolamento, in base alle ore di ambulatorio richieste dal professionista e conseguentemente autorizzate dall'azienda, indipendentemente dal numero di prestazioni effettivamente rese.

ART.19 – TARIFFE E RIPARTIZIONI

La tariffa deve remunerare tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda, compresi oneri sociali ed imposte, nel rispetto del principio che l'attività libero professionale intra-muraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda a discapito delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale è obbligato ad erogare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Le tariffe non possono essere inferiori al minimo previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente per le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La tariffa deve evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi (onorario) del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto diretto ed indiretto, le quote perequative per il personale che non può svolgere attività libero professionale individuato dalla contrattazione aziendale integrativa, i costi, da rimborsare all'azienda per i materiali di consumo, l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per oneri fiscali, previdenziali e generali di esercizio.

A norma dell'art. 28 comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ed a norma del novellato art. 1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007, all'azienda compete, oltre al rimborso ei costi diretti ed indiretti sostenuti, una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed una ulteriore quota del 5% (cinque per cento) del compenso del libero professionista, o dell'équipe. A norma dell'allegato 6, comma 4, lettera c) del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1996, tale quota di utile netto aziendale, in percentuale sull'onorario del professionista o dell'équipe, è finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'attività istituzionale e, in parte, all'aggiornamento professionale. La percentuale di utile aziendale è concordata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

I proventi dell'attività libero professionale intra-moenia formano oggetto di una contabilità separata, disciplinata dalle apposite disposizioni di cui all'art. 22 del presente regolamento che individuano l'ufficio competente nell'ambito della UOC Contabilità e Bilancio, le modalità e le fonti di acquisizione degli elementi della contabilità stessa, nonché i provvedimenti atti ad assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dall'art.3, commi 6 e 7, della L. 23 dicembre 1994, n, 724.

Il personale non può riscuotere direttamente, a nessun titolo, l'importo delle tariffe. I proventi derivanti dall'attività libero professionale sono riscossi dagli uffici cassa dell'Azienda.

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia di costo
A	Onorario del professionista	<i>definito d'intesa tra professionista e azienda</i>	Costo variabile unitario
B	Compenso personale di supporto diretto, così come definito dalla contrattazione (quota fissa per tipologia di prestazione oppure % su onorario del professionista)	<i>contrattazione integrativa</i>	Costo variabile unitario
C	Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale - Quota % dell'onorario [Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000]		Costo variabile unitario
D	Quota destinata all' incentivazione del personale che collabora in maniera indiretta [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] - Quote % dell'onorario (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo)		Costo variabile unitario
E	Oneri previdenziali (personale B e D)	<i>per legge</i>	Costo variabile unitario
F	IRAP (A,B,C,D)		Costo variabile unitario
Costi di produzione			
G	Materiale di consumo	<i>calcolo analitico o stima con criteri convalidati da collegio sindacale</i>	Costo variabile unitario
H	Spazi (costo di utilizzo, ammortamento e manutenzione)	<i>Calcolo in base alle ore autorizzate</i>	Costi fissi diretti
I	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)	<i>stima con riferimento ai volumi attesi e verifica trimestrale</i>	Costi fissi diretti
L	Servizi alberghieri e utenze	<i>stima con riferimento ai volumi attesi e verifica trimestrale</i>	Costi fissi diretti
Costi generali di esercizio			
N	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)	<i>stima con riferimento ai volumi complessivi</i>	Costi fissi comuni
M	Utile azienda (art.28 c. 5 legge 488/1999 e Allegato 6 Ccnl 5 dicembre1996 e Legge 120/2007 e ss.mm.ii all'art. 1 c.4 lettera c - contrattazione aziendale)	<i>Contrattazione aziendale</i>	

Le quote di perequazione di cui alla lettera < C > della tabella1 dovranno essere differenziate in quanto afferiscono a fondi distinti e separati uno per i dirigenti medico-veterinario della ASL e per i professori e ricercatori universitari con rapporto di lavoro con l'università e uno per quello sanitario non medico.

Le tariffe per le prestazioni in ricovero ordinario o day hospital o day surgery sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 2:

Tabella 2

Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia di costo
A	Onerario del singolo professionista o dell'équipe medica ripartito tra i componenti con le modalità indicate dall'équipe stessa	definito d'intesa tra professionista e azienda	Costo variabile unitario
B	Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori del normale orario di servizio: così come definito dalla contrattazione (quota fissa per tipologia di prestazione oppure % su onorario del primo operatore)	contrattazione integrativa	Costo variabile unitario
C	Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale - Quota % comunque non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutta l'attività libero professionale.[Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000]		Costo variabile unitario
D	Quota destinata all' incentivazione del personale che collabora in maniera indiretta [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] – Quote % dell'onorario complessivo dell'équipe (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo)		Costo variabile unitario
E	Oneri previdenziali (personale B e D)	per legge	Costo variabile unitario
F	IRAP (A,B,C,D)		Costo variabile unitario
Costi di produzione			
G	Materiale protesico (se non ricompreso nel drg)	costo aziendale	Costo variabile unitario
H	Farmaci e altro materiale di consumo	A CARICO CLIENTE: X% della tariffa massima per DRG; A CARICO REGIONE: Y% tariffa regionale per Drg (art. 28, c.1 e seguenti L. 488/1999 e direttive regionali)	Costo variabile unitario
I	Spazi (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti
L	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti
M	Servizi alberghieri standard e utenze		Costo variabile unitario
N	Servizi diagnostico-terapeutici (se non erogati come prestazioni in libera professione)		Costo variabile unitario
O	Assistenza infermieristica e sociosanitaria in degenza		Costi fissi diretti
Costi generali di esercizio			
P	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)		Costi fissi comuni
Q	Utile azienda (art.28 c. 5 legge 488/1999 e Allegato 6 Ccnl 5 dicembre1996 e Legge 120/2007 e ss.mm.ii all'art. 1 c.4 lettera c - contrattazione aziendale))	Contrattazione aziendale	

Le quote di perequazione di cui alla lettera < C > della tabella2 dovranno essere differenziate in quanto afferiscono a fondi distinti e separati uno per i dirigenti medico-veterinario della ASL e per i professori e ricercatori universitari con rapporto di lavoro con l'università e uno per quello sanitario non medico.

Le tariffe, come sopra determinate, non comprendono i compensi dovuti per le seguenti ulteriori prestazioni erogabili su richiesta dell'assistito:

1	Prestazioni sanitarie aggiuntive (consulti etc.)	<i>tariffa libero professionale</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
2	Camera a pagamento e servizi alberghieri aggiuntivi	<i>prezzo definito dall'azienda</i>	<i>Costo variabile unitario</i>

ART.20 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO AZIENDALE DA DESTINARE ALLA PEREQUAZIONE DELLE DISCIPLINE DIRIGENZIALI MEDICHE O DIRIGENZIALI SANITARIE NON MEDICHE

I fondi aziendali, separati e distinti per area medica e veterinaria e area sanitaria non medica in base ai rispettivi contratti, costituiti dall'accantonamento della quota percentuale, stabilita in contrattazione integrativa, della massa di tutti i proventi per onorari dell'attività libero professionale dell'area di appartenenza, al netto delle quote a favore dell'Azienda, (art. 57, punto 2, lett. I dei vigenti contratti collettivi della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria non medica) destinati alla perequazione delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie non mediche, come individuate in contrattazione integrativa, che abbiano limitata possibilità di accesso o non abbiano possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria, vengono distribuiti, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa aziendale.

Sono esclusi dalla perequazione coloro che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, che siano stati autorizzati a svolgere attività libero professionale in disciplina equipollente o struttura diversa da quella di appartenenza (comma 3, art. 4 del regolamento), siano in servizio a tempo parziale o assenti per comando, aspettativa, gravidanza, distacco sindacale, mandato elettivo, lunga malattia, sospensioni disciplinari o giudiziarie, in rapporto alla durata dell'assenza o della sospensione.

Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare ai destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, determinato secondo criteri stabiliti in sede aziendale.

I professionisti che partecipano alla ripartizione del fondo di perequazione sono comunque tenuti, a titolo di compensazione del beneficio economico ricevuto, a prestare all'azienda un numero proporzionato di ore di servizio ad integrazione dell'attività istituzionale.

I dirigenti, a fronte della quota assegnata, dovranno rendere un orario aggiuntivo, considerando come parametro di riferimento il valore di 60 euro per 1 ora, e secondo la seguente formula:

orario aggiuntivo: importo fondo /60 euro;

orario pro-capite: orario aggiuntivo/n° aventi diritto

I volumi di suddette prestazioni compensative sono concordate in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Dalle quote individuali di perequazione vanno detratti i compensi eventualmente percepiti da coloro che hanno svolto prestazioni per le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda (art.5 del regolamento), consulenze e consulti (art. 6 e 9 del regolamento) e compensi per prestazioni aggiuntive. Per i dirigenti che hanno limitata possibilità di accesso la quota perequativa è decurtata del valore dei compensi percepiti. Il residuo del fondo che non dovesse essere distribuito verrà destinato ad attività formative per la dirigenza medica e sanitaria non medica.

L'Azienda provvede alla liquidazione del fondo perequativo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce la riscossione dei proventi.

Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro un anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, tale richiesta non dovrà essere rinnovata annualmente qualora permangano le condizioni che ne avevano garantito l'attribuzione.

ART.21 – QUOTA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO

Una quota della tariffa, da individuare in sede di contrattazione aziendale, calcolata sull'onorario del singolo professionista o dell'équipe, e quindi al netto dei costi aziendali da rimborsare con le specifiche voci della tariffa, va a costituire un fondo destinato dall'Azienda agli incentivi a favore del personale che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intra-muraria.

Tale fondo è destinato, con le percentuali definite in sede di contrattazione integrativa ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato e dell'incentivazione della produttività rispettivamente della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale (c.3 art.57 c.c.n.l. 8 giugno 2000) e del comparto.

ART.22 ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTABILI

Il trattamento economico per l'attività libero professionale intra-muraria è corrisposto con le stesse modalità del restante trattamento economico.

I compensi percepiti dal personale dirigenziale medico o dirigente sanitario non medico per attività libero professionale intramoenia, sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in base all'art. 47, comma 1, lettera e) del Testo unico delle imposte sul reddito. (In tal senso ha chiarito il Ministero delle Finanze con circolare n. 69/E del 25.3.1999 in G.U. n. 80 del 7.04.1999).

I soggetti che svolgono attività libero professionale intra-muraria ed i cui proventi, come sopra chiarito, sono inquadrati tra quelli assimilati ai redditi da lavoro dipendente non sono assoggettati all'obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, né di procedere all'istituzione delle relative scritture contabili obbligatorie.

Tutti i proventi relativi all'attività libero professionale sono assoggettati ad IRAP nella misura indicata dall'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I compensi spettanti al personale di supporto diretto e quelli rivenienti dalla suddivisione del fondo del personale che non partecipa direttamente all'effettuazione della prestazione di cui al precedente art. 21,

sono considerati come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati, non soltanto all'IRAP ma anche alla contribuzione previdenziale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi dell'attività libero professionale intra-muraria formano oggetto di una contabilità separata tenuta da apposito ufficio presso UOC Contabilità e Bilancio con gli stessi criteri previsti per la tenuta della contabilità generale dell'Azienda. A tale ufficio afferiscono da parte delle casse dei singoli presidi con cadenza mensile tutti i report relativi ai proventi incassati per attività libero professionale, distinti per professionista e tipologia di prestazione.

La liquidazione dei proventi è disposta con cadenza mensile. Al professionista è inviato prospetto delle prestazioni liquidate con l'indicazione della data prevista del pagamento.

Qualora la contabilità separata delle attività di libera professione presentasse una perdita, anche per un singolo professionista, rispetto al piano annuale preventivato UOC Contabilità e Bilancio è tenuto ad informarne tempestivamente il direttore generale, che, ai sensi dell'art.7 della citata L. 724/1994, assumerà gli opportuni provvedimenti, procedendo se necessario all'adeguamento delle tariffe, fino alla sospensione dell'autorizzazione per l'erogazione della/e prestazioni libero-professionali che determinano la perdita della specifica gestione.

ART.23 – ALTRE DISPOSIZIONI

E' ammesso il passaggio dal ricovero in corsia a quello in "camera a pagamento" per il solo maggior comfort alberghiero e viceversa. Gli oneri o gli sgravi relativi decorrono dalla data di accettazione, da parte dell'Azienda, della richiesta.

L'utilizzazione della "camera a pagamento" per il solo maggior comfort alberghiero, ove disponibile, non attiva in alcun modo il regime del ricovero libero-professionale. A carico del paziente, in tal caso, deve essere applicata solamente la tariffa per i servizi alberghieri, quale prevista dall'apposito tariffario allegato alla domanda da sottoscrivere preventivamente.

Le "camere a pagamento", anche se individuate come tali, restano sempre a disposizione dei reparti interessati, i quali, previa comunicazione alla direzione sanitaria e in caso di documentata necessità per ricoverare pazienti a carico del servizio sanitario nazionale, o per gravità clinica dei pazienti ricoverati, possono temporaneamente utilizzarle.

Ai medici che effettuano prestazioni in libera professione è vietato l'uso del ricettario del servizio sanitario nazionale per prescrivere farmaci, accertamenti diagnostici e ricoveri ospedalieri.

ART.24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTIVITÀ INTRAMURARIA ALLARGATA

Si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 4, lettere a-bis a-ter, b, f, f-bis e del comma 4-bis della legge 3 agosto 2007, n.120, e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto i dirigenti medici e veterinari che hanno optato per l'esercizio intramurale della libera professione, possono utilizzare, a loro richiesta e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, gli studi o ambulatori privati non convenzionati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

L'autorizzazione è concessa dal Direttore Generale solo in caso di documentata impossibilità a reperire adeguati spazi interni all'Azienda, alle seguenti condizioni:

- a) L'attività deve essere svolta nel territorio dell'Asl di appartenenza. Non è consentito svolgere attività libero-professionale, anche occasionale, in strutture dell'azienda.
- b) Gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale sono definiti d'intesa fra l'azienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio delle attività istituzionali cui è tenuto.
- c) Prenotazione delle prestazioni, tariffe e riscossioni, volumi e tipologia di prestazioni, orari e modalità di svolgimento per l'informazione al pubblico, altre condizioni operative e controlli avvengono con le modalità previste dal presente regolamento per l'attività libero-professionale intramoenia pura.

ART.25 – NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente regolamento è comunicato alla **Regione Autonoma della Sardegna** ed è pubblicato per 15 giorni all'albo dell'Azienda.

Il regolamento verrà pubblicato sul sito internet aziendale dandone adeguata pubblicità a tutti i dirigenti dell'aziende rendendolo consultabile a chiunque ne abbia interesse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che regolano la materia.

La prima verifica della sua applicazione è effettuata con le Organizzazioni sindacali e con il Collegio di direzione entro sei mesi e successivamente con cadenza annuale, salvo l'intervento a scadenza più ravvicinata di nuove disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali in materia.

Seguono allegati 1, 2a, 2b, 2c, 3, 4

ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

AMBULATORIO		Utilizzo spazi ambulatoriali										Descrizione ambulatorio				
		n. ore per Istit.					n. ore per ALPI					campo libero per descrizione				
n.	_____	8-14	14-20	n. ore per ALPI		Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	TOTALE ORE	n. ore per ALPI	8-14	14-20	campo libero per descrizione
n.	_____					Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	TOTALE ORE	n. ore per ALPI	8-14	14-20	campo libero per descrizione
n.	_____					Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	TOTALE ORE	n. ore per ALPI	8-14	14-20	campo libero per descrizione
n.	_____					Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	TOTALE ORE	n. ore per ALPI	8-14	14-20	campo libero per descrizione

ALLEGATO N. 2/A – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI.

Data _____

Luogo _____

Al sig. Direttore Generale
Azienda sanitaria locale
di *luogo*

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali.

Il sottoscritto dott. _____, disciplina _____

In servizio presso l'unità operativa _____

della direzione operativa _____

Con la posizione funzionale di dirigente _____,

titolare di incarico di _____,

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato

Chiede

Di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro:

- negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione;
- nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di proprietà di codesta Amministrazione

e con il supporto del seguente personale :

Il sottoscritto intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia.

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento (e relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità, approvato dal Direttore Generale con atto n. _____ del _____, con particolare riferimento agli articoli 6 (*Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria ed attività istituzionale*) e 15 (*Tariffe e relative ripartizioni*).

Con osservanza

Firma _____

Parere del Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità dell'attività libero-professionale con l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali

Firma _____

ALLEGATO N. 2/B – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI IN COSTANZA DI RICOVERO

Data

Luogo

Al sig. Direttore Generale
Azienda sanitaria locale
di *luogo*

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l'effettuazione di prestazioni di ricovero.

Il sottoscritto dott. _____, disciplina _____

In servizio presso l'unità operativa _____

titolare di incarico di _____

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato

Chiede

di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale medica e/o chirurgica in costanza di ricovero, individualmente/ in equipe con i dottori

compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione presso la propria unità operativa, nei giorni e negli orari di seguito indicati in via del tutto indicativa:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di proprietà di codesta Amministrazione

e con l'utilizzo(per l'attività chirurgica) della sala operatoria e relativa équipe.

Il sottoscritto/l'équipe intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

- prestazione (elencare drg),
- onorario primo operatore € _____
- onorario secondo operatore € _____
- onorario terzo operatore € _____
- onorario anestesista € _____

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia.

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento (e relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità, approvato dal Direttore Generale con atto n. ____ del _____, con particolare riferimento agli articoli 6 (Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria ed attività istituzionale) e 15 (Tariffe e relative ripartizioni).

Con osservanza

Data _____

Firma

Parere del Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità dell'attività libero-professionale con l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali

FIRMA _____

ALLEGATO N. 2/c – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ALLARGATA.

Data

Luogo

Al sig. Direttore Generale
Azienda sanitaria locale
di *luogo*

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali.

Il sottoscritto dott. _____, disciplina _____

In servizio presso l'unità operativa _____

della direzione operativa _____

Con la posizione funzionale di dirigente _____,

titolare di incarico di _____,

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato

Chiede

Di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro:

- presso il proprio studio professionale ubicato in via/piazza _____, n° _____ città _____ CAP _____
- nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

Il sottoscritto intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____

Ai sensi del D.L. 158/2012, art.2 comma 1, lettera F si dichiara che la sede presso la quale si intende proseguire con l'attività libero professionale non comprende studi presso i quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività

Si dichiara inoltre che lo studio privato è idoneo dal punto di vista igienico sanitario all'esercizio e all'erogazione di prestazioni mediche.

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia.

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento (e relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità, approvato dal Direttore Generale con atto n. _____ del _____, con particolare riferimento agli articoli 6 (Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria ed attività istituzionale) e 15 (Tariffe e relative ripartizioni).

Con osservanza

Firma

Parere del Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità dell'attività libero-professionale con l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali

FIRMA _____

**ALLEGATO N. 3 – MODELLO DI CONVENZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
TRA ASL DI CAGLIARI E PROFESSIONISTI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE
ALLARGATA**

luogo,
Prot.

Data _____

Al dott.

CONVENZIONE ANNUALE PER IL PROSEGUIMENTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
PRESSO STUDI PRIVATI AI SENSI DELL'ART 1 LEGGE n°120/2007 E S.M.I. DEL D.L. n° 158/2012.

Convenzione finalizzata all'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale n. ____ anno ____

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di _____, con sede in _____

CF/PI _____

E

Il/la dott/dott.ssa. _____, nato/a il _____

e residente a _____

C.F. _____

operante nella disciplina _____

in servizio presso l'unità operativa _____

con la posizione funzionale di dirigente _____

titolare di incarico di _____

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato

Il Direttore Generale

Vista l'istanza del dott. _____ in data _____, pervenuta all'azienda il _____, protocollo n. _____, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nella disciplina di _____, da effettuarsi presso _____;

Accertato che la domanda del dott. _____ è conforme al regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria,
autorizza

Il dott. _____ all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, in orari diversi da quelli di servizio, ivi compresi i turni di pronta disponibilità, e nei giorni di effettiva presenza, secondo il seguente calendario, nei giorni di effettiva presenza, esclusi quelli in cui siano comandati turni di pronta disponibilità:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

Ai sensi del D.L. 158/2012, art.2 comma 1, lettera F si prende atto che la sede presso la quale si intende proseguire con l'attività libero professionale non comprende studi presso i quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

Si prende atto che lo studio privato è idoneo dal punto di vista igienico sanitario all'esercizio e all'erogazione di prestazioni mediche.

L'attività libero professionale allargata è sottoposta alle condizioni e ai controlli previsti dalle normative nazionali e dal regolamento vigente, che il prof./dott. _____ dichiara di conoscere e di accettare.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO

Il Professionista

Dott./Dott.ssa

**ALLEGATO N. 4 – MODELLO DI RICHIESTA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO
DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE/DITTE**

Al sig. Direttore Generale
Azienda sanitaria locale
di *luogo*

p.c. Al Sig. Direttore Sanitario
Azienda sanitaria locale
di *luogo*

p.c. Al Sig. Direttore Sanitario
P.O.
di *luogo*

Questa Società/Ditta

Denominazione: _____.

Indirizzo: _____

Cap/Comune: _____

P.IVA: _____

C.F. _____

Chiede

- 1) di potersi avvalere delle prestazioni professionali, in regime libero professionale, dei seguenti dirigenti dipendenti di codesta ASL:

Dr _____ Matricola _____

Dr _____ Matricola _____

- 2) che le prestazioni vengano rese nel periodo 01/01/..... – 31/12/.....

A tal fine dichiara

- 1) per le quali sono state concordate coi diretti interessati le tariffe di cui alla allegata tabella "All. A – Tabella Prestazioni e relativo tariffario";
2) di essere a conoscenza che i corrispettivi verranno erogati dietro presentazione di apposito riepilogo contabile, a cadenza, predisposto dal/i professionista/i e inviato per conoscenza all'U.O.C. Contabilità e Bilancio di codesta ASL;
3) che i corrispettivi verranno accreditati, entro gg 30 dal ricevimento del riepilogo, sul seguente ccb dedicato

CCB 070188775 – Abi 01015 – Cab 04800

IBAN: IT 29 G 01015 04800 000070188775

Intestato ASL 8 Cagliari – Tesoriere Banco di Sardegna

4) che l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di codesta ASL emetterà fattura al ricevimento dell'accredito e che la stessa verrà intestata e spedita al seguente indirizzo:

Intestazione: Denominazione: _____
Indirizzo: _____
Cap/Comune: _____
P.IVA: _____
C.F. _____

Destinazione: Denominazione: _____
Indirizzo: _____
Cap/Comune: _____
P.IVA: _____
C.F. _____

Firma del Legale Rappresentante

Data _____